



CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 1 DEL 8 APRILE 2022

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2022**

Il c.d. "Decreto Energia" (D.L. 17/2022) ha riproposto, per i titoli detenuti al 01.01.2022, la rivalutazione di terreni e partecipazioni di cui agli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001. Per perfezionare la rivalutazione occorre far redigere entro il 15.06.2022 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare e versare l'imposta sostitutiva entro il 15.06.2022 in un'unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo. Si evidenzia fin da subito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata fissata in misura uguale (pari al 14%) sia per i terreni sia per le partecipazioni.

- **CONTRIBUTI ENASARCO 2022**

Come noto, gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale sono tenuti all'iscrizione alla Fondazione Enasarco (l'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) e al versamento della relativa contribuzione. Per il 2022, come nei due anni precedenti non si registrano variazioni nelle aliquote di versamento sia per le ditte individuali che per le società. Variano invece massimali e minimali contributivi, sulla base dell'indice ISTAT 2021.

- **REGISTRO PUBBLICO OPPOSITORI UTILIZZO DATI PERSONALI E TELEFONICI**

Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto con le disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **CONTRIBUTO COMMERCIO AL DETTAGLIO: COME FARE PER INVIARE LA DOMANDA**

Dal 3 maggio al 24 maggio 2022 i commercianti potranno presentare domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese che svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio e che sono state maggiormente colpite durante l'emergenza Covid. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" i requisiti necessari per usufruirne, il calcolo del contributo spettante e tutti i passi da compiere per la presentazione dell'istanza.



PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 08.04.2022 AL 22.04.2022**



LA SETTIMANA IN BREVE

Ben ritrovati!

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Nuova visura catastale una Guida dall'Agenzia

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato una [guida intitolata "La nuova visura catastale"](#) sul nuovo modello di visura che supera lo schema tabellare e sintetico finora utilizzato, per offrire una migliore comprensione per gli utenti. Le informazioni contenute nelle nuove visure catastali sono suddivise in "sezioni omogenee" immediatamente individuabili, grazie ad una diversa colorazione e a simboli visuali. La nuova visura riporta le seguenti sezioni:

- ◆ INTESAZIONE DELLA VISURA,
- ◆ DATI IDENTIFICATIVI
- ◆ INDIRIZZO (denominazione urbana generica, odonimo, n. civico, piano e scala).
- ◆ DATI DI CLASSAMENTO
- ◆ DATI DI SUPERFICIE (superficie totale e superficie totale escluse aree scoperte, solo per le categorie del gruppo A).
- ◆ INTESAZIONE DELL'IMMOBILE

Codice tributo Bonus acqua potabile e percentuale credito di imposta

Con la [Risoluzione n 17/E del 1° aprile](#) le Entrate hanno istituito il codice tributo per la fruizione del "bonus acqua potabile" per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, previsto dalla Legge di Bilancio 2021. È il **codice tributo "6975"** denominato "CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

Inoltre con il [Provvedimento n°102326 del 31 marzo](#) le Entrate hanno fissato **la percentuale effettiva del credito d'imposta fruibile, che è pari al 30,3745 per cento.**

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

Nuovi incentivi auto motive: 650 milioni all'anno fino al 2024

È in arrivo un nuovo DPCM che ridisegna e rifinanzia gli incentivi economici per l'acquisto di veicoli, auto e moto elettrici, ibridi e a basse emissioni. Il provvedimento destina ben 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano nel Fondo auto motive (8,7 miliardi di euro fino al 2030). Il DPCM stabilisce i seguenti **incentivi per le persone fisiche:**



- ◆ per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni 0-20 g/km (elettriche), con un prezzo fino a 35 mila euro + Iva, è possibile richiedere un contributo di 3 mila euro, con ulteriori 2 mila euro in caso di rottamazione;
- ◆ per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g/km (ibride plug - in), con un prezzo fino a 45 mila euro + Iva, e per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni 61-135 g/km (endotermiche a basse emissioni), con un prezzo fino a 35 mila euro + Iva, è possibile richiedere un contributo di 2 mila euro, raddoppiati in caso di rottamazione. Gli incentivi per l'acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in ed endotermiche sono concessi soltanto alle persone fisiche.

Una piccola percentuale dei fondi è riservata alle società di car sharing per l'acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in.

In favore di piccole e medie imprese, esercenti attività di trasporto, sono inoltre previsti contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi (con contestuale rottamazione):

- ◆ di 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate, di 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,49 tonnellate,
- ◆ di 12.000 euro per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate,
- ◆ di 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate.

Contributi sono previsti anche per l'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi.

Novità fiscali 2022 chiarimenti dell'Agenzia

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare n° 9 del 1° aprile su alcune novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2022. In particolare, si tratta di:

- ◆ bonus rientro cervelli per docenti e ricercatori ampliato a chi è rientrato prima del 2020 con agevolazioni per otto, undici o tredici periodi di imposta, previo versamento di un'imposta forfetaria in presenza di specifiche condizioni;
- ◆ nuovo bonus affitto prima casa giovani: il limite di età viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti per beneficiare del bonus.
- ◆ bonus casa: estensione al 2024 dell'ecobonus e bonus facciate prorogato dall'ultima legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2022, con percentuale ridotta dal 90 al 60%;
- ◆ elevato a 2 milioni di euro e portato a regime il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili.

Obbligo notifica esportazione rottami ferrosi

Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero degli affari esteri, con una circolare congiunta, hanno reso disponibili le indicazioni operative e il modello per l'obbligo di notifica introdotto con l'art.30 del decreto Ucraina, n° 21/2021, per le imprese esportatrici di rottami ferrosi. Il decreto ha stabilito che i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono



materie prime critiche e che la loro esportazione, **sino al 31 luglio 2022**, è soggetta all'obbligo di notifica. Si dispone quindi che **le imprese italiane**, o stabilite in Italia, che intendono **esportare**, direttamente o indirettamente, **fuori dall'Unione europea, rottami ferrosi** di cui al comma 1 dell'articolo 30 del DL 21 marzo 2022, n. 21, **sono tenute a notificare** ai ministeri, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, una informativa completa dell'operazione sia in formato Excel che in formato PDF firmato digitalmente, congiuntamente, **alle caselle PEC:**

- ◆ nerf@pec.mise.gov.it
- ◆ dgue.10@cert.esteri.it

Smart working semplificato fino al 30 giugno 2022

La modalità di smart working semplificato introdotto per l'emergenza COVID resta in vigore fino al 30 giugno 2022. Lo prevede il decreto-legge "Riaperture" n. 24-2022. Restano possibili quindi:

- ◆ accordi individuali "informali" senza forma scritta e gli obblighi di informativa sulla sicurezza possono essere inviati ai dipendenti via mail
- ◆ procedura semplificata di comunicazione al Ministero del lavoro con la semplice lista dei nominativi dei lavoratori.

Lo stesso articolo 10 proroga al 30 giugno la norma del DI 18/2020 per cui i lavoratori fragili, sia del pubblico che del privato, possono svolgere da remoto le proprie prestazioni lavorative, come modalità ordinaria *"anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale"*. Non è più stata prorogata invece la tutela indennitaria INPS delle eventuali assenze di questi lavoratori.

Comunicazioni obbligatorie assunzione con UNIURG in caso di emergenza

E' stato attivato il 6 aprile 2022 il nuovo applicativo online: **Comunicazione sintetica di urgenza "UNIURG"** da utilizzare in caso di indisponibilità della piattaforma servizi.lavoro.gov.it. Si accede con SPID. Viene abolito il fax server. Il **modello Unificato Urg** è il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, potranno adempiere all'**obbligo di comunicazione di assunzione preventiva dei lavoratori**, nel caso di:

- ◆ indisponibilità del sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie con UNILAV
- ◆ cause di forza maggiore come malattie, infortuni, necessità di sostituzioni di personale improvvise
- ◆ chiusura per festività o ferie dello studio incaricato. Sul datore di lavoro incombe l'onere di documentare l'esistenza dell'incarico professionale e la chiusura dello studio che lo assiste.

Resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria UNILAV nel primo giorno utile.

Concludiamo informando che:

- ◆ dal 1° aprile 2022 è operativo il nuovo portale **bonusfiscali.enea.it** dove trasmettere i dati sugli interventi di efficienza energetica con fine lavori nel 2022 che possono beneficiare delle detrazioni



fiscali. Si tratta di un portale unico per l'inserimento dei dati relativi sia all'Ecobonus 2022 (art. 14 del D.L. n. 63/2013) sia al Bonus Casa (art. 16-bis DPR 917/86). Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati per interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, decorre dal 1° aprile 2022.

- ◆ Dal 5 aprile e fino al 5 giugno 2022 è possibile inviare, tramite l'apposita piattaforma informatica, la **domanda per usufruire del** credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Un cordiale saluto e buon lavoro dallo Studio



INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2022

Il c.d. “Decreto Energia” (D.L. 17/2022) ha riproposto, per i **titoli detenuti al 01.01.2022**, la **rivalutazione di terreni e partecipazioni** di cui agli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001.

Per perfezionare la rivalutazione occorre:

- ◆ far **redigere entro il 15.06.2022 una perizia di stima giurata** dei beni che si intendono rivalutare;
- ◆ **versare l'imposta sostitutiva entro il 15.06.2022 in un'unica soluzione o come prima rata** di 3 rate annuali di pari importo.

Si evidenzia fin da subito che **l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata fissata in misura uguale (pari al 14%) sia per i terreni sia per le partecipazioni.**

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL'1.1.2022

DECRETO ENERGIA E “RIEDIZIONE” DELLA NORMA SULLA RIVALUTAZIONE

Il “Decreto Energia” ha, tra le altre cose, riproposto le agevolazioni fiscali riguardanti la **rideterminazione**:

- ◆ del **valore di acquisto** delle **partecipazioni**, detenute da
 - ✓ **persone fisiche** non esercenti attività di impresa,
 - ✓ **enti e società** di cui si dirà in seguito,in società con titoli non negoziati sui mercati regolamentati;
- ◆ dei **terreni** edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle **persone fisiche**.

Le caratteristiche principali della disciplina riproposta sono:

- ◆ i **beni** di cui sopra devono risultare **posseduti** alla data del **1° gennaio 2022**;
- ◆ il **versamento** dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il **15 giugno 2022**;
- ◆ le **perizie** dovranno essere giurate **entro lo stesso 15 giugno 2022** ⁽¹⁾;
- ◆ la data di riferimento dei valori è quella del **1° gennaio 2022**.

La **ratio** della rivalutazione risiede fondamentalmente **nell'incoraggiare la vendita dei beni rivalutati**, riducendo in particolare (eventualmente

¹ perizia di stima che deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001.



	<p>azzerando) il valore della plusvalenza realizzata in sede di cessione dei medesimi beni².</p> <p>L'affrancamento, quindi, è da considerarsi in generale conveniente per il contribuente, in quanto lo stesso potrà versare un'imposta sostitutiva sul valore derivante dalla perizia, invece delle più gravose imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza derivante dalla cessione.</p> <p> Il valore su cui si paga l'imposta sostitutiva, infatti, sarà assunto come valore iniziale del terreno/partecipazione al momento della rivendita.</p>					
<p>AMBITO APPLICATIVO</p>	<p>La rivalutazione può essere effettuata da parte di:</p> <table border="1" data-bbox="582 824 1276 1099"> <tr><td>persone fisiche</td></tr> <tr><td>società semplici</td></tr> <tr><td>associazioni professionali</td></tr> <tr><td>enti non commerciali</td></tr> <tr><td>società di capitali</td></tr> </table> <p>In particolare, per questi ultimi soggetti la possibilità di usufruire della rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ interessa le società di capitali residenti oppure non residenti che esercitano l'attività in Italia tramite stabili organizzazioni; ◆ riguarda i beni <ul style="list-style-type: none"> ✓ posseduti all'01.01.2022, e ✓ risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a tale data. <p> Il maggior valore attribuito tramite la rivalutazione è fiscalmente riconosciuto a decorrere dall'esercizio in cui è effettuato il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'intero importo dell'imposta sostitutiva, oppure ◆ della prima rata. <p>Oggetto di rivalutazione possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti all'01.01.2022, a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; ◆ le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute all'01.01.2022, a titolo di proprietà e usufrutto. 	persone fisiche	società semplici	associazioni professionali	enti non commerciali	società di capitali
persone fisiche						
società semplici						
associazioni professionali						
enti non commerciali						
società di capitali						
<p>LA PERIZIA GIURATA DI STIMA</p>	<p>La perizia di stima può essere predisposta da soggetti diversi a seconda del bene da rivalutare:</p>					

² derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto, ai sensi della disciplina relativa alla plusvalenza sui redditi diversi, contenuta nell'attuale art. 67 del D.P.R. n. 917/1986



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ per le partecipazioni, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34; ◆ per i terreni, ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34. <p>In caso di rivalutazione di una partecipazione, il costo della perizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è deducibile dal reddito d'impresa della società in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società; ◆ incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci. <p>In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente.</p>			
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	L'aliquota dell' imposta sostitutiva è pari al 14% sia per i terreni, sia per le partecipazioni , e indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate o non:			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">14%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola ◆ Partecipazioni qualificate³ e NON qualificate⁴ </td> </tr> </table>	14%	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola ◆ Partecipazioni qualificate³ e NON qualificate⁴ 	
	14%	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola ◆ Partecipazioni qualificate³ e NON qualificate⁴ 		
	L'imposta sostitutiva deve essere versata: <ul style="list-style-type: none"> ◆ in un'unica soluzione, entro il 15.06.2022; ◆ in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prima rata entro il 15.06.2022; ✓ Seconda rata entro il 15.06.2023 + interessi 3% annui; ✓ Terza rata entro il 15.06.2024 + interessi 3% annui. <p>Per il versamento dell'imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:</p>			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">"8055"</td> <td style="text-align: center;">PARTECIPAZIONI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">"8056"</td> <td style="text-align: center;">TERRENI</td> </tr> </table>	"8055"	PARTECIPAZIONI	"8056"	TERRENI
"8055"	PARTECIPAZIONI			
"8056"	TERRENI			

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

³ È qualificata la partecipazione che rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).

⁴ È non qualificata la partecipazione che rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate).



**Studio Staffa
& partners**

Consulenza societaria, tributaria e fiscale.





INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: CONTRIBUTI ENASARCO 2022

Come noto, gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale sono tenuti all'iscrizione alla Fondazione Enasarco (l'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) e al versamento della relativa contribuzione.

Per il 2022, come nei due anni precedenti **non si registrano variazioni nelle aliquote di versamento sia** per le ditte individuali che per le società. **Variano invece massimali e minimali contributivi**, sulla base dell'indice ISTAT 2021.

Di seguito vediamo gli aspetti principali degli obblighi contributivi relativi all'attività di agenti e rappresentanti per il 2022.

CONTRIBUTI ENASARCO 2022	
PREMESSA	<p>I contributi all'ENASARCO si calcolano su "tutte le somme dovute a qualsiasi titolo" all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente. Il riferimento al trimestre, quindi, segue il principio di competenza.</p> <p>Se l'attività di agenzia è esercitata in forma societaria, in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. è dovuto per ciascuno di essi;2. è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall'atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica. <p>È importante ricordare inoltre, che per gli agenti che svolgono l'attività:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ in forma di ditta individuale ovvero di società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo;◆ in forma di società di capitali (spa / srl) non è previsto alcun minimale né massimale.



ALIQUEUTE E RIPARTIZIONE	<p>Le aliquote contributive sono diverse a seconda della forma con la quale l'agente svolge l'attività.</p> <p>1. DITTA INDIVIDUALE /SOCIETA' DI PERSONE: l'aliquota per le provvigioni maturate a partire dall'1.1.2022 è fissata nella misura del 17,00% e l'importo, calcolato nel rispetto di minimali e massimali, va ripartito al 50% tra agente e casa mandante. Dal 2021 è attiva una riduzione per i giovani agenti (v. sotto i requisiti) per i primi tre anni di attività come segue:</p>			
	ALIQUEUTA ORDINARIA	ALIQUEUTA RIDOTTA 1 ANNO	ALIQUEUTA RIDOTTA 2 ANNO	ALIQUEUTA RIDOTTA 3 ANNO
	17%	11%	9%	7%
	<p>2. SOCIETA DI CAPITALI: In questo caso si applica un'aliquota differenziata per scaglioni, invariata già dal 2016. Di seguito le aliquote e la ripartizione tra casa mandante e agente:</p>			
	SCAGLIONI	ALIQUEUTA 2022 SOCIETÀ DI CAPITALI	A CARICO DELLA CASA MANDANTE	A CARICO DELLA SOCIETÀ/AGENTE
	Fino a 13.000.000,00 €	4%	3%	1%
Oltre 13.000.000,00 e fino a 20.000.000,00 €	2%	1,5%	0,5%	
Oltre 20.000.000,00 e fino a 26.000.000,00 €	1%	0,75%	0,25%	
Oltre 26.000.000,00 €	0,5%	0,3%	0,2%	
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI	<p>Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo.</p> <p>Per il 2022 il massimale provvigionale e la conseguente contribuzione massima, sono i seguenti:</p>			
	SOGGETTO	MASSIMALE PROVVIZIONALE ANNUO 2022	CONTRIBUZIONE MASSIMA ANNUA	
	AGENTE MONOMANDATARIO (IMPEGNATO PER ATTO SCRITTO AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ PER UNA SOLA CASA MANDANTE)	€. 39.255,00	€. 6.673,35 (39.255 × 17,00%)	



	AGENTE PLURIMANDATARIO	€. 26.170,00	€. 4.448,90 (26.170 × 17,00%)
	 <p>Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili, in misura pari alle quote di partecipazione.</p> <p>I minimali contributivi per il 2022 invece sono i seguenti:</p>		
	SOGGETTO		MINIMALE CONTRIBUTIVO 2022
	AGENTE MONOMANDATARIO		€. 878 annuo (219,50 a trimestre)
	AGENTE PLURIMANDATARIO		€. 440 annuo per ciascuna agenzia (110 a trimestre)
	<p>Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vengono considerati i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di produttività. Il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto; ◆ di frazionabilità. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (p. di produttività). 		
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA GIOVANI AGENTI: REQUISITI	Come anticipato sopra, sono state introdotte nel 2019 modifiche al Regolamento delle attività istituzionali , per agevolare l'ingresso e la		



	<p>permanenza nella professione dei giovani agenti, con l'art. 5-Bis, che prevede alcune agevolazioni contributive:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ riduzione dell'aliquota e◆ dimezzamento del minimale contributivo. <p>I benefici si applicano agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023, oppure soggetti già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre tre anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;◆ non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data dell'incarico);◆ svolgano l'attività di agenzia in forma individuale. <p>La riduzione dell'aliquota è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei tre anni consecutivi a decorrere:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dalla data di prima iscrizione o◆ alla data di conferimento del nuovo incarico <p>e va suddivisa a metà tra l'impresa preponente e agente, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 1° anno solare dalla data di prima iscrizione o ripresa dell'attività: 11% (anziché 17%)◆ 2° anno solare: 9% (anziché 17%)◆ 3° anno solare: 7% (anziché 17%). <p>Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nel periodo agevolato.</p> <p> <i>Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l'agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come "agevolato".</i></p>
<p>INVIO DISTINTA SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO</p>	<p>Prima di procedere con il versamento dei contributi la società preponente deve inviare telematicamente un'apposita distinta, tramite il sito Internet www.ensarco.it. A tal fine deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi telematici della piattaforma InEnasarco.</p> <p> <i>Sulla distinta online va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare. Le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo, senza che ciò determini ulteriori versamenti.</i></p> <p>La casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente, che sarà poi trattenuta all'atto della liquidazione delle relative competenze. Il pagamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),



	♦ tramite bollettino bancario MAV . Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2022, le scadenze sono le seguenti:	
	TRIMESTRE	SCADENZA DI VERSAMENTO
	1° TRIMESTRE Gennaio-Febbraio-Marzo	20.05.2022
	2° TRIMESTRE Aprile-Maggio-Giugno	22.08.2022
	3° TRIMESTRE Luglio-Agosto-Settembre	21.11.2022
4° TRIMESTRE Ottobre-Novembre-Dicembre 2019	20.02.2023	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti



INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: REGISTRO PUBBLICO OPPOSITORI UTILIZZO DATI PERSONALI E TELEFONICI

Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto con le disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

Di seguito vediamo gli aspetti principali.

REGISTRO PUBBLICO OPPOSITORI UTILIZZO DATI PERSONALI E TELEFONICI	
PREMESSA	<p>Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 27 gennaio 2022 recante le disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.</p> <p>In generale, il provvedimento</p> <ul style="list-style-type: none">◆ entra in vigore il 14 aprile 2022◆ disciplina il registro pubblico delle opposizioni⁵ per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili⁶.◆ si applica ai trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate:<ul style="list-style-type: none">✓ sia tramite operatore,✓ sia mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea,per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti e degli indirizzi postali riportati nei medesimi

⁵ cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice,

⁶ e all'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5



	<p>elenchi.</p> <p>Prima di entrare nel merito ricordiamo le seguenti definizioni:</p> <table border="1" data-bbox="443 432 1420 1126"> <tr> <td data-bbox="443 432 638 607">CONTRAENTE</td> <td data-bbox="646 432 1420 607">qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 618 638 925">OPERATORE</td> <td data-bbox="646 618 1420 925">qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 936 638 1126">MATERIALE PUBBLICITARIO</td> <td data-bbox="646 936 1420 1126">qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.</td> </tr> </table>	CONTRAENTE	qualsiasi persona fisica o giuridica , ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate	OPERATORE	qualsiasi soggetto , persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale	MATERIALE PUBBLICITARIO	qualsiasi forma di messaggio che è diffuso , in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili , la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.
CONTRAENTE	qualsiasi persona fisica o giuridica , ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate						
OPERATORE	qualsiasi soggetto , persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale						
MATERIALE PUBBLICITARIO	qualsiasi forma di messaggio che è diffuso , in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili , la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.						
<p>IL REGISTRO</p>	<p>Il Ministero dello sviluppo economico istituisce il registro pubblico delle opposizioni relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi.</p> <p>Il diritto di opposizione può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ◆ ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 						
<p>SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ACCESSO E MODALITÀ DI ADESIONE AL SERVIZIO</p>	<p>Ciascun operatore deve presentare istanza presso il gestore del registro per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano, ◆ o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, <p>per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.</p> <p>Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento</p>						



	<p>dell'istanza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. 2. pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. <p>Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonché mediante l'impiego della posta cartacea, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.</p> <p>Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante.</p>				
	<p>Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, ◆ o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, <p>siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.</p> <p>L'iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalità⁷:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;">A</td> <td>mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilità e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;">B</td> <td>mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al</td> </tr> </table>	A	mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilità e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica	B	mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al
A	mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilità e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica				
B	mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al				

⁷ Nel caso in cui il contraente sia intestatario di più numerazioni, è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare le modalità a) o c).



numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilità per il contraente di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o di problemi per l'iscrizione o il rinnovo o la revoca dell'iscrizione

C **mediante posta elettronica;** in tale caso, il contraente è tenuto a inviare apposito modulo elettronico contenente la numerazione da iscrivere al registro e a dimostrarne la disponibilità.

I contraenti iscritti al registro possono:

- ◆ rinnovare l'iscrizione in qualunque momento.
- ◆ revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori. La revoca dell'opposizione consente il trattamento da parte dei titolari per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

Con l'iscrizione al registro e con il rinnovo dell'iscrizione si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionale effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea. Ogni contraente può iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione al registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente.

L'iscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente intestatario della linea. L'iscrizione del contraente nel registro è riferita unicamente alla numerazione al medesimo intestata e all'eventuale e corrispondente



indirizzo postale e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.

Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali, già iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del registro, si intendono automaticamente iscritti in quest'ultimo registro, ferma restando la facoltà del contraente di rinnovare o revocare la propria opposizione successivamente all'iscrizione.

L'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, nonché' delle operazioni di iscrizione o di rinnovo o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni da parte dei contraenti, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità.

Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti



CONTRIBUTO COMMERCIO AL DETTAGLIO: COME FARE PER INVIARE LA DOMANDA

INTRODUZIONE

Dal **3 maggio al 24 maggio 2022** i commercianti potranno presentare **domanda** per richiedere **contributi a fondo perduto** a sostegno delle **imprese** che svolgono in via prevalente **un'attività di commercio al dettaglio** e che sono state maggiormente colpite durante l'emergenza Covid.

Lo stabilisce il [decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24.03.2022](#) pubblicato in GU n.82 del 07.04.2022, che rende operativo il **Fondo dedicato al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio**, con il quale vengono messi a disposizione **200 milioni di euro per l'anno 2022** e previsto dal [Decreto Sostegni ter](#)⁸.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" i requisiti necessari per usufruirne, il calcolo del contributo spettante e tutti i passi da compiere per la presentazione dell'istanza.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **A chi spetta il contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio?**
2. **Qual è l'ammontare del contributo a fondo perduto commercio al dettaglio e come si calcola?**
3. **Quali sono i termini e le modalità di presentazione della domanda di richiesta del contributo?**
4. **Quali sono i dati da indicare nella domanda?**
5. **Come viene erogato il contributo a fondo perduto?**

⁸ decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (articolo 2) convertito nella Legge del 28.03.2022 n. 25.



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO?

R.1. Possono accedere al contributo le **imprese che svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio**, identificate dai [codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007](#)⁹, che presentano:

- ◆ un ammontare di **ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro**
- ◆ e che hanno subito un **calo del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019**.

Ai fini della **quantificazione della riduzione del fatturato** rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021, ovvero i corrispettivi:

- ◆ delle **cessioni di beni / prestazioni di servizi** alla cui produzione / scambio è diretta l'attività d'impresa;
- ◆ delle **cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili**, esclusi quelli strumentali, acquistati / prodotti per essere impiegati nella produzione.



Per i soli **rivenditori**, in base a contratti estimatori, di **giornali, di libri e di periodici**, anche su supporti audio videomagnetici, per i **distributori di carburante** e i **rivenditori di tabacchi e beni di monopolio**, **il valore dei ricavi può essere determinato, alternativamente**, secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del dpr n. 600/1973. Resta inteso che il medesimo criterio di quantificazione dovrà essere applicato per la determinazione degli ulteriori valori reddituali riportati nella presente istanza.

Alla data di presentazione della domanda, le suddette imprese devono inoltre **possedere i seguenti requisiti**:

- ◆ avere **sede legale od operativa in Italia** e risultare regolarmente **costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese**;
- ◆ **non essere in liquidazione volontaria** o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- ◆ **non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019**¹⁰;
- ◆ **non essere destinatarie di sanzioni interdittive**¹¹.

Gruppi	Classi	Sottocategoria ATECO
47.1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI	47.19 - Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati	47.19.10
		47.19.20
		47.19.90

⁹ Previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito nella Legge del 28.03.2022 n. 25.

¹⁰ Come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



47.3 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	47.30 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	47.30.00	
47.4 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	47.43 - Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati	47.43.00	
47.5 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	47.51 - Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati	47.51.10	
		47.51.20	
	47.52 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati	47.52.10	
		47.52.20	
		47.52.30	
		47.52.40	
	47.53 - Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati	47.53.10	
		47.53.11	
		47.53.12	
	47.53.20	47.53.20	
		47.54 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	47.54.00
		47.59 - Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati	47.59.10
	47.59.20		
	47.59.30		
	47.59.40		
47.59.50			
47.59.60			
47.59.90			
47.59 - Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati	47.59.91		
	47.59.99		
47.6 - COMMERCIO AL DETTAGLIO	47.61 - Commercio al dettaglio di libri in esercizi	47.61.00	



DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	specializzati		
	47.62 - Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati	47.62.10	
	47.62 - Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati	47.62.20	
	47.63 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	47.63.00	
	47.64 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati	47.64.10	
		47.64.20	
47.65 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati	47.65.00		
47.7 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI		47.71.10	
		47.71.20	
	47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati		47.71.30
			47.71.40
			47.71.50
			47.71.50
	47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati		47.72.10
			47.72.20
	47.75 - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati		47.75.10
			47.75.20
	47.76 - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati		47.76.10
			47.76.20
	47.77 - Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati		47.77.00
	47.78 - Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati		47.78.10
			47.78.20
			47.78.30
47.78 - Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati		47.78.31	
		47.78.32	
		47.78.33	
		47.78.34	



		47.78.35
		47.78.36
		47.78.37
		47.78.40
		47.78.50
		47.78.60
		47.78.90
		47.78.91
		47.78.92
		47.78.93
		47.78.94
		47.78.99
	47.79 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi	47.79.10
		47.79.20
		47.79.30
		47.79.40
47.8 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE	47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature	47.82.01
		47.82.02
	47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti	47.89.01
		47.89.02
47.8 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE	47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti	47.89.03
		47.89.04
		47.89.05
		47.89.09
47.9 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI	47.99 - Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche o mercati	47.99.10
		47.99.20

D.2. QUAL È L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COMMERCIO AL DETTAGLIO E COME SI CALCOLA?

R.2. Il **contributo spettante** a ciascuna impresa ammessa al beneficio è pari ad **una percentuale** da applicare **alla differenza** tra l'ammontare **medio mensile dei ricavi relativi al 2021** e quello dei **ricavi riferiti al 2019** e individuata nelle seguenti misure:



% DA APPLICARE ALLA DIFFERENZA MEDIA MENSILE FATTURATO-CORRISPETTIVI 2021 E 2019	VALORE (€) RICAVI/COMPENSI 2019
60%	≤ 400.000
50%	> 400.000 e ≤ 1.000.000
40%	> 1.000.000 e ≤ 2.000.000


Una volta verificato il possesso dei **requisiti iniziali** (ricavi non superiori a 2 milioni di euro e calo del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 e altri) occorre calcolare la **differenza** tra l'ammontare **medio mensile dei ricavi relativi al 2021** e quello dei **ricavi riferiti al 2019**, alla quale verrà applicata la relativa aliquota %.

Per la determinazione dell'“**ammontare medio mensile dei ricavi**” occorre **dividere l'importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi (2019 e 2021) per il numero dei mesi** in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo.

Pertanto, **ad esempio** per determinare l'**ammontare medio mensile dei ricavi del 2019**, per i soggetti con periodo d'imposta **coincidente con l'anno solare**, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente **dividerà** l'importo complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta 2019 **per 12 mesi**.

Nel caso, invece, di partita IVA attivata, ad esempio, il 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo dei ricavi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO





(nei limiti delle risorse stanziare di 200 milioni, e nei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato)

Esempio

- ◆ ammontare ricavi 2019: 290.000
- ◆ ammontare ricavi 2021: 130.000

Calo di fatturato %: del 55,18% rispetto al 2019.

Il contributo spetta perché l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 è inferiore del 55,18% rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Successivamente, per determinare l'importo del contributo spettante, sarà necessario calcolare l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e quello dei ricavi riferiti al 2019, sulla differenza si applicherà la relativa percentuale:

- ◆ ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2019 = 24.167,00
- ◆ ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 = 10.833,00
- ◆ differenza (24.167,00 – 10.833,00) = 13.334,00

Contributo spettante: 13.334,00 x 60% = **8.000 euro**

Nel caso in cui le **risorse stanziare non risultino sufficienti** a soddisfare tutte le istanze validate, il contributo sarà riconosciuto **in misura proporzionale in base ai fondi disponibili e al numero delle richieste ammesse**, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.



Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, **l'importo del contributo è ridotto**, qualora necessario, **al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile**.

D.3. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO?

R.3. Le imprese, al fine dell'ottenimento del contributo, dovranno presentare **un'apposita istanza**, sulla base del modello riportato nell'allegato n. 1, **esclusivamente per via telematica**, attraverso la procedura informatica raggiungibile all'indirizzo che sarà comunicato nella sezione del sito del Mise <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/commercio-al-dettaglio> prima dell'apertura dello sportello.

Le istanze potranno essere presentate **dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022**, sulla base dei **modelli qui riportati**:

- ◆ [Allegato 1 - Modello di istanza](#) (fac-simile pdf)
- ◆ [Allegato 2 - Oneri informativi](#) (pdf)
- ◆ [Allegato 3 - Informativa trattamento dati personali](#) (pdf)

**PRESENTAZIONE
DOMANDA**



**dalle 12:00 del 3 maggio 2022
alle 12:00 del 24 maggio 2022**
[Incentivi \(mise.gov.it\)](https://www.mise.gov.it)



Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso.

L'accesso alla procedura informatica prevede **l'identificazione e l'autenticazione** tramite la **Carta nazionale dei servizi (CNS)** ed è riservato ai soggetti **rappresentanti legali dell'impresa**, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

Per la corretta compilazione della domanda il soggetto richiedente è tenuto a:

- ◆ provvedere all'**eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro Imprese**;
- ◆ **verificare i dati acquisiti** in modalità telematica dal **Registro Imprese**;
- ◆ fornire le **eventuali precisazioni richieste** dalla procedura informatica.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante **è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva**. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese **è condizione obbligatoria** per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

D.4. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NELLA DOMANDA?

R.4. Nell'istanza, oltre al **possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione**, il soggetto richiedente deve dichiarare:

- a) il **rispetto del limite massimo di aiuti** consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l'importo del contributo richiesto con la predetta istanza;
- b) l'ammontare dei **ricavi riferiti ai periodi d'imposta 2019 e 2021**;
- c) l'ammontare **medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021**;
- d) l'importo del **contributo richiesto** ai sensi del presente decreto;
- e) **l'IBAN** relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

Unitamente all'istanza, il soggetto richiedente è tenuto altresì a trasmettere, **per le richieste di contributo di importo superiore a 150.000 euro**, le autocertificazioni per la richiesta della **documentazione antimafia**, rese secondo gli **schemi seguenti** predisposti in base alla tipologia del soggetto richiedente:

SOGGETTO RICHIEDENTE	ALLEGATI DA COMPILARE PER LA VERIFICA ANTIMAFIA
-----------------------------	--



Società	DSAN mod A (doc) DSAN mod C (doc)
Ditta individuale	DSAN mod B (doc) DSAN mod C (doc)
Consorzi / Società consortili	DSAN mod D (doc) DSAN mod C (doc)

Gli allegati, disponibili in formato word, prima di essere caricati sulla piattaforma, **devono essere trasformati in file pdf e firmati digitalmente**, ovvero sottoscritti con **firma autografa resa autentica allegando copia di documento di identità**.

Per la corretta compilazione delle autocertificazioni, il Mise mette a disposizione le istruzioni contenute nei suddetti allegati e nella [Tabella 1](#) (pdf).

D.5. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO?

R.5. Trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze il Ministero dello sviluppo economico accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell'istanza, nonché verifica il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

Per le istanze ammesse, **il MISE determina l'agevolazione concedibile** ed effettua **la registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e adotta un Provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari** pubblicandolo sul proprio sito Internet <http://www.mise.gov.it/> (tale pubblicazione assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari).



Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC).

Successivamente alla pubblicazione del Provvedimento cumulativo, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, **il MISE eroga l'agevolazione spettante sul c/c bancario indicato nella domanda**¹².

Il Mise, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, **su un campione significativo di beneficiari**, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.

¹² Le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, solo dopo la verifica, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, dell'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. «visura Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti.



Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.

Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti ad **adempiere**, qualora rientranti nella casistica prevista **dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124** e successive modificazioni e integrazioni, **agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.**



PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 107620 del 6 aprile 2022](#)

Modifiche al **modello** di comunicazione per la fruizione del **credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno**, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES) da utilizzare a partire dal 7 giugno 2022.

♦ [Modello e istruzioni](#)

[Provvedimento 110854 del 7 aprile 2022](#)

Proroga dei termini per la **comunicazione** all'anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei **dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022](#)

Commento alle **novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 sulle imposte dirette** (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»).

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 17/E del 1° aprile 2022](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile**, di cui all'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



Le Risposte alle istanze di interpello **pubblicate dal 01.04.2022 al 07.04.2022**, dalla **n. 164 del 06.04.2022 alla n. 182 del 07.04.2022**, sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di Aprile](#)



LO SCADENZARIO DAL 08.04.2022 AL 22.04.2022

Lunedì 11 Aprile 2022**Slittano di 10 giorni gli adempimenti in scadenza il 30 e 31 marzo 2022.**

È la conseguenza del [provvedimento dell'Agenzia delle entrate](#) con cui si è preso atto del malfunzionamento dei servizi dell'Agenzia negli ultimi due giorni di marzo. **Sarà inoltre consentito caricare entro il 10 aprile i crediti delle comunicazioni sui bonus edilizi inviati entro il 5 aprile.**

Lunedì 11 Aprile 2022

Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2021, da **esercenti commercio al minuto** e attività assimilate nonché da **agenzie di viaggio e turismo**, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, **di importo pari o superiore a euro 1.000.**

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento:

- ◆ **entro il 10 aprile** per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente
- ◆ ed **entro il 20 aprile** per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente,

in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del [modello polivalente](#).

Lunedì 11 Aprile 2022

Gli **Enti del terzo settore**, le **Onlus** e le **Associazioni sportive dilettantistiche** che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, devono presentare telematicamente la domanda di iscrizione, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Venerdì 15 Aprile 2022**I soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e**



registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì **15 Aprile 2022**

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato**

di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

Martedì **19 Aprile 2022**

ATTENZIONE: Con Provvedimento del 7 aprile 2022 le Entrate hanno disposto una ulteriore **proroga dal 7 al 19 aprile 2022** per le **comunicazioni da parte degli Amministratori di condominio delle spese per ristrutturazioni e riqualificazione energetica del 2021**.

Gli amministratori di condominio devono inviare la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, **esclusivamente in via telematica**, direttamente o



tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Martedì **19 Aprile 2022**

I soggetti autorizzati a corrispondere **l'imposta di bollo in maniera virtuale**, devono versare a titolo di acconto, di una somma pari al 100% dell'imposta di bollo provvisoriamente liquidata per il 2022 ai sensi dell'art. 15 -bis del D.P.R. n. 642 del 197, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato

Martedì **19 Aprile 2022**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Martedì **19 Aprile 2022**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Martedì **19 Aprile 2022**

I **Contribuenti IVA** che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2021** relativo al periodo d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il**



	16.03.2022, devono versare la 2° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile , tramite modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di marzo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Martedì 19 Aprile 2022	I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di marzo 2022 , in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Martedì 19 Aprile 2022	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000 , escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di marzo 2022 relativi a



	contratti di locazione breve , tramite modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	I Condomini in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente , nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Martedì 19 Aprile 2022	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di marzo (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti .
Martedì 19 Aprile 2022	Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di



deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.
devono versare:

- ◆ l'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. con modello F24 utilizzando il codice tributo 1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati:

- ◆ l'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) con modello F24 utilizzando il codice tributo 1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.
- ◆ l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente con codice tributo con codice tributo 1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.

Mercoledì **20 Aprile 2022**

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (**c.d. operatori extracomunitari**) che effettuano **prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea**, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, devono **trasmettere**, esclusivamente in via telematica, la **dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed**



effettuare il contestuale versamento dell'Iva dovuta.

L'Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia.

Mercoledì **20 Aprile 2022**

I fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati, devono trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre solare precedente, mediante invio telematico.

Mercoledì **20 Aprile 2022**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di marzo** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Mercoledì **20 Aprile 2022**

Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2021, da parte di **esercenti commercio al minuto** e attività assimilate e **agenzie di viaggio e turismo (che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva)**, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, **di importo pari o superiore a euro 1.000.**
